

COMUNE DI GAVARDO

(Provincia di Brescia)

Contratto n. _____ anno 2017

Repertorio n.Atti non soggetti a registrazione

**CONVENZIONE PER L'UTILIZZO E LA GESTIONE ASSOCIATA DEL
CENTRO DI RACCOLTA DEI RIFIUTI IN COMUNE DI GAVARDO**

L'anno 2017, il giorno ... del mese di ..., presso la sede del Comune di -----, in -----, via -----, senza l'assistenza di testimoni tra gli Enti:

COMUNE DI GAVARDO, con sede in Piazza Guglielmo Marconi n°7 a Gavardo (BS) - P. IVA 005743209821 qui rappresentata dal ... che agisce in forza di Delibera di Consiglio n.... del

COMUNE DI MUSCOLINE, con sede in Piazza Roma n°8 a Muscoline (BS) - P.IVA 00582220984 qui rappresentata dal ... che agisce in forza di Delibera di Consiglio n.... del

COMUNE DI VALLIO TERME, con sede in Via Repubblica n°1 a Vallio Terme (BS) - P.IVA 00581530987 qui rappresentata dal Sindaco pro tempore Floriano Massardi che agisce in forza di Delibera di Consiglio n. ... del...

P R E M E S S O

- che il Comune di Gavardo è titolare nel proprio territorio di un Centro di raccolta dei rifiuti urbani e assimilati (CDR) conforme all'allegato 1 del decreto del Ministro dell'ambiente dell' 8 aprile 2008, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 28 aprile 2008, recante «Disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato, come previsto dall'articolo 183, comma 1, lettera cc) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, e successive modifiche» e s.m.i.;

- che per il corretto espletamento dei servizi di igiene urbana, che si basano sul miglioramento della raccolta differenziata con sistemi domiciliari/stradali, i centri di raccolta rivestono un ruolo fondamentale in quanto garantiscono la possibilità di conferire tutti quei materiali che non possono essere depositati nei contenitori distribuiti al cittadino o nei cassonetti stradali;
- che risulta di fondamentale importanza, per tutti i Comuni interessati dalla presente convenzione, mettere a disposizione dei propri cittadini un centro di raccolta mediante l'utilizzo a livello sovracomunale delle strutture ad oggi esistenti sul territorio;
- che l'utilizzo sovracomunale del centro di raccolta consente di ripartire i costi di gestione e manutenzione tra i Comuni aderenti alla Convenzione con la conseguente riduzione degli oneri a carico dei cittadini;

tutto ciò premesso, quale parte integrante e sostanziale del presente atto, tra i sopramenzionati Enti si pattuisce quanto segue:

Art. 1. Oggetto.

Per il più efficace e completo svolgimento del servizio di igiene urbana i Comuni sottoscrittori si impegnano ad utilizzare e gestire in forma associata e a livello sovracomunale il Centro di raccolta per i rifiuti urbani e assimilati, ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. mm), d.lgs. 152/2006, ubicato in Località Montacoli n°8 – Comune di Gavardo;

Gli Enti aderenti alla presente convenzione si impegnano, per quanto di propria competenza, a porre in essere gli atti e gli adempimenti necessari o utili a consentire la migliore attuazione al presente atto.

Gli utenti dei Comuni sottoscrittori potranno pertanto conferire i propri rifiuti, come individuati al successivo art. 3, all'interno del Centro di raccolta.

Art. 2. Interventi e costi di manutenzione ordinaria, straordinaria e attrezzature.

Tutti gli interventi e i costi afferenti alla manutenzione ordinaria, straordinaria e attrezzature del Centro di raccolta, compresi i costi di natura amministrativa, tecnica, fiscale e finanziaria, saranno gestiti dai Comuni in forma associata nell'ambito dell'esistente Aggregazione Rifiuti istituita presso la Comunità Montana di Valle Sabbia.

Il servizio di manutenzione straordinaria verrà affidato dai Comuni alla Comunità Montana di Valle Sabbia nell'ambito della "Convenzione Quadro per la gestione associata di funzioni e servizi comunali, per il periodo 2018/2024", approvata dai rispettivi comuni mediante

deliberazione di Consiglio Comunale [deliberazione del Consiglio Comunale di Gavardo, n. 38 del 05.07.2017, deliberazione del Consiglio Comunale di Vallio Terme, n. 10 del 28.06.2017].

I Comuni comunicheranno e trasmetteranno la Deliberazione di affidamento del servizio alla Comunità Montana di Valle Sabbia per gli adempimenti di competenza.

Il servizio di manutenzione straordinaria di cui all'art 3 lettera n) viene quantificato a preventivo pari ad € 15.000,00/anno.

Pertanto i Comuni stabiliscono che i costi per la manutenzione straordinaria verranno inseriti nel bilancio della Comunità Montana e saranno sostenuti dal Comune in base all'effettiva spesa sostenuta. I Comuni provvederanno pertanto a trasferirli alla Comunità Montana di Valle Sabbia in base a quanto previsto nella "Convenzione quadro per la gestione associata di funzioni e servizi comunali".

Tutti i costi effettivamente sostenuti per la manutenzione ordinaria e straordinaria verranno ripartiti, ai sensi del successivo art. 4, dall'Aggregazione Rifiuti istituita presso la Comunità Montana di Valle Sabbia, quali COSTI FISSI e/o VARIABILI DI GESTIONE del Centro di raccolta.

Art. 3. Manutenzione ordinaria, straordinaria, gestione e fruizione.

Il Centro di raccolta sarà gestito dal soggetto a cui sarà assegnata tale attività nell'ambito delle procedure di affidamento, anche per lotti, dei servizi di gestione dei rifiuti urbani e assimilati.

La gestione del Centro di raccolta dovrà avvenire, per tutta la durata del presente atto, nel rispetto delle seguenti linee guida:

- a) Apertura del Centro all'utenza per 44 ore settimanali, inclusa la domenica.
- b) Presidio del Centro con la presenza di almeno n. 1 operatore.
- c) Garanzia e verifica del più rigoroso rispetto della normativa ambientale.
- d) Conferimento in maniera differenziata delle tipologie di rifiuto indicate nell'allegato 1 – Art. 4 del decreto del Ministro dell'ambiente dell'8 aprile 2008, che potranno subire variazioni a seguito di accordo tra i Comuni.
- e) Trasporto dei rifiuti conferiti al Centro presso gli impianti di recupero o di smaltimento.
- f) Dotazione dei contenitori e degli impianti necessari per il conferimento dei rifiuti di cui al punto d), che potranno subire variazioni a seguito di accordo tra i Comuni.
- g) Gestione dell'eventuale sistema di identificazione degli utenti.
- h) Gestione dei sistemi di pesatura dei rifiuti conferiti dagli utenti non domestici.

- i) Compilazione dei formulari di trasporto per i rifiuti inviati al recupero.
- j) Registrazione dei conferimenti in uscita.
- k) Fornitura di servizi (acqua, luce, riscaldamento, telefono, materiale vario, ecc.) e manutenzione ordinaria, a cura e spese del gestore del Centro di raccolta.
- l) Copertura assicurativa per la responsabilità civile derivante dalle attività affidate in gestione, a cura e spese del gestore del Centro di raccolta.
- m) Responsabilità tecnica del Centro di Raccolta.
- n) Manutenzione straordinaria alle attrezzature tecnologiche, ai mobili, nonché all'immobile per un valore d'intervento non superiore a 20.000 Euro.

I Comuni potranno concordare variazioni nelle modalità di presidio del Centro e negli orari di apertura. Gli operatori dovranno attenersi alle norme ed indicazioni che verranno impartite dal Gestore del Centro relativamente alle modalità di conferimento dei rifiuti all'interno della struttura.

La vigilanza sull'attività del soggetto gestore del Centro di raccolta spetta, salva diversa indicazione contenuta negli atti di affidamento, alla Comunità Montana di Valle Sabbia.

Difformità o inadempienze gestionali potranno comunque essere inviate dai Comuni al soggetto incaricato della vigilanza per le segnalazioni e i provvedimenti più opportuni nei confronti al gestore del Centro di raccolta.

Il soggetto gestore del Centro di raccolta addebita alla Comunità Montana di Valle Sabbia le proprie competenze, in conformità a quanto stabilito nell'atto di affidamento della gestione.

I Comuni aderenti si impegnano a uniformare i rispettivi Regolamenti del Servizio di Igiene Urbana al fine di consentire la miglior fruizione del Centro di raccolta.

L'importo annuale dei costi di gestione, manutenzione ordinaria, straordinaria e dotazione del Centro, è ripartito dalla Comunità Montana di Valle Sabbia, in quote tra i Comuni, in base alle percentuali determinate ai sensi del successivo articolo 4.

I pagamenti in favore della Comunità Montana di Valle Sabbia dovranno essere eseguiti entro sessanta giorni dall'invio di specifica e dettagliata richiesta.

In caso di versamento effettuato con ritardo superiore a venti giorni, sulle somme non tempestivamente versate sono dovuti gli interessi di mora su base giornaliera, al saggio annuo di cui al d.lgs. 231/2002 (tasso di riferimento maggiorato di otto punti percentuali).

Tutti i costi inerenti la gestione del Centro di Raccolta verranno inseriti dai Comuni per la quota di competenza nel proprio Piano Finanziario della tariffa rifiuti.

Art. 4. Quote dei Comuni.

Le quote di ripartizione dei costi tra i Comuni sono proporzionali agli abitanti residenti in ciascuno di essi al 31 dicembre 2015 (approssimato al numero intero) come indicato nella seguente tabella:

Comune	Abitanti al 31.12.2015	Quota %
Gavardo	12.056	75
Muscoline	2.641	16
Vallio Terme	1.405	9
Totale	16.102	100

Le predette quote potranno essere riviste, a seguito di richiesta anche di un solo Ente sottoscrittore, ogni 5 anni, a decorrere dal 01/01/2020, in relazione agli abitanti residenti in ciascun comune al 31 dicembre dell'ultimo anno del quinquennio precedente.

Art. 5. Modifiche e adeguamenti del Centro di raccolta.

Eventuali modifiche, rifacimenti, ampliamenti, sostituzioni e interventi di adeguamento e messa a norma del Centro di raccolta, nonché degli impianti e delle attrezzature ivi ubicati, qualora non rientranti tra le prestazioni già a carico del soggetto gestore, saranno individuati dalla Comunità Montana di Valle Sabbia d'intesa tra gli enti aderenti alla presente convenzione.

Su incarico e conforme obbligazione degli Enti sottoscrittori, la Comunità Montana di Valle Sabbia, potrà assumere la cura di tali attività e la realizzazione delle relative opere, anticipando le risorse necessarie analogamente a quanto previsto per la manutenzione ordinaria e straordinaria di cui all'articolo 3.

Salvo diversa volontà espressa, la ripartizione dei costi tra i Comuni avverrà in base alle quote di cui all'articolo 4.

Art. 6. Consultazioni.

Su richiesta di una della parti potranno essere indette riunioni dei rappresentanti degli Enti aderenti alla presente convenzione per consultazioni o per decisioni ad essa inerenti.

Art. 7. Durata – recesso - modificazioni.

La presente convenzione decorre dalla data della sua sottoscrizione e la sua durata coincide con quella della *"Convenzione Quadro per la gestione associata di funzioni e servizi comunali, per il periodo 2018/2024"*.

Viene comunque fatto salvo, il diritto di recesso dei Comuni aderenti, per giustificati motivi. Il recesso dovrà essere comunicato agli altri Enti sottoscrittori, con almeno sei mesi di preavviso.

In caso di recesso, l'ente uscente dovrà adempiere in toto alle obbligazioni già sorte alla data di efficacia del recesso.

La presente convenzione potrà essere modificata solo con il consenso espresso di tutti gli enti ad essa aderenti. Le modifiche saranno allegate al testo originale.

La presente convenzione si scioglie automaticamente qualora dovessero recedere tutti i Comuni firmatari, fermo restando l'adempimento delle obbligazioni assunte.

Art. 8. Inadempienze.

Qualora un Comune si renda gravemente inadempiente alle obbligazioni derivanti dalla presente convenzione, in particolare in ordine al puntuale versamento delle somme dovute, gli altri Comuni aderenti potranno deliberare, a maggioranza, che sia sospeso l'accesso al Centro di raccolta degli utenti dell'ente inadempiente, sino alla completa eliminazione di ogni irregolarità.

La sospensione ha effetto previa diffida scritta inviata al Comune inadempiente da parte della Comunità Montana di Valle Sabbia con almeno venti giorni di preavviso e non incide sulla scadenza e sull'entità degli obblighi di pagamento.

Resta fermo l'addebito degli interessi di mora sui ritardati od omessi versamenti.

Art. 9. Ingresso di nuovi enti.

Alla presente convenzione potranno aderire ulteriori enti locali, con il benessere dei precedenti sottoscrittori e previa individuazione degli obblighi ricadenti sul nuovo aderente.

Il nuovo ente dovrà accettare integralmente le clausole contenute nella presente convenzione, nel testo vigente alla data di ingresso, nonché le pattuizioni speciali previste per il nuovo ente, in particolare a titolo di partecipazione alle spese di realizzazione e manutenzione del Centro.

D'intesa tra i Comuni sottoscrittori, l'utilizzo del Centro di raccolta potrà essere temporaneamente esteso ad utenze di altri Comuni per fronteggiare peculiari situazioni di emergenza, stabilendo durata, modalità di utilizzo e costi.

Art. 10. Norme finali.

La presente convenzione si adegua automaticamente alla sopravvenuta normativa di carattere inderogabile, in particolare per quanto attiene alle modalità di gestione e fruizione del Centro di raccolta.

La presente convenzione, redatta in forma di scrittura privata, si compone di ... facciate.

Le spese del presente contratto, imposta di bollo, diritti di scritturazione nonché diritti di segreteria dovuti ai sensi del capo II e relativa tabella D della legge 08.06.1962, n.604, e successive modificazioni ed integrazioni, sono a carico degli Enti aderenti secondo il prospetto di cui all'art. 4.

Il presente contratto è soggetto a registrazione esclusivamente in caso d'uso a spese della parte richiedente (artt. 5 e 6 del DPR 131/1986). Ai sensi del DPR 642/1972 art. 2 della Tariffa, è assoggettato ad imposta di bollo.

Letto, firmato e sottoscritto.

Le controversie che dovessero insorgere dall'esecuzione o interpretazione della presente convenzione saranno devolute in via esclusiva al Foro di Brescia.

Per il Comune di Gavardo

Per il Comune di Muscoline

Per il Comune di Vallio Terme
